

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

Alla c.a. del
Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Terzoli
va-5@mite.gov.it

Spett.le
Commissione Tecnica PNRR – PNIEC
compniec@pec.mase.gov.it

E p.c.
Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Bolzano, 8 agosto 2024

Oggetto: ID:12496 – “Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato Mirabella, della potenza di picco pari a 120 MWp e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di San Michele di Ganzaria (CT), Caltagirone (CT) e Piazza Armerina (EN).

Controdeduzioni al parere negativo della CTS della Regione Siciliana n. 409 del 1 luglio 2024 ed assunto al protocollo MASE n. 0134486 del 19 luglio 2024.

La proponente, **IBVI 12 S.r.l.** (C.F. e P.IVA 03087610212), con sede in Viale Amedeo Duca d'Aosta n° 76 – 39100 Bolzano (BZ), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (di seguito la “Società”), con la presente intende presentare le proprie osservazioni riguardo al parere negativo espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana (CTS) relativo alla compatibilità ambientale del progetto fotovoltaico sottoposto alla procedura di VIA ministeriale ID 12496.

Come si vedrà appresso, il contenuto e, soprattutto, le conclusioni del parere negativo del CTS sono irricevibili, infondate e per alcuni aspetti totalmente inconferenti rispetto al progetto di cui si discute (ingenerando, peraltro, non pochi dubbi circa la corrispondenza delle valutazioni effettuate ai fini dell'espressione del parere rispetto al progetto presentato dalla proponente e

IBVI 12 S.R.L

Viale Amedeo Duca d'Aosta 76
39100 Bolzano (BZ)-Italia

Registrazione dell'azienda:
Registro Delle Imprese di Bolzano
Numero d'iscrizione: 03087610212

Amministratori:

ib vogt Italia S.r.l.
Carsten Stang
Vittorio Van Ginderdeuren

Sede centrale

ib vogt GmbH

Helmholtzstraße 2-9
10587 Berlin • Germany

Telefono +49 30 397440-0
Fax +49 30 397440-10

www.ibvogt.com

Ufficio Registrato:
Berlin • Germania

Registrazione dell'azienda:
Amtsgericht Charlottenburg
Numero d'iscrizione: KRB 86173

oggetto della procedura di VIA in esame).

Le contestazioni della CTS non dovrebbero influenzare la valutazione della compatibilità ambientale del progetto, in quanto basate su un'istruttoria carente e su argomentazioni generiche e non supportate da adeguata documentazione.

Si richiede alla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC (CTVIA) di tenerne debitamente conto rispetto alle decisioni conseguenti.

1- In via preliminare

In via preliminare, si rileva che la CTS non ha alcuna competenza istruttoria su progetti per i quali è richiesto il rilascio di autorizzazioni ambientali di competenza statale. Infatti, ai sensi della L.R. n. 9/2015 e del D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021, la CTS può fornire **supporto tecnico** solo nelle istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni ambientali regionali da parte delle autorità della Regione Siciliana.

Al contrario, per i progetti soggetti alla procedura di VIA di competenza statale – come quello proposto dalla scrivente – il supporto tecnico-scientifico all'autorità statale procedente è esclusivamente di **competenza della CTVIA, che include un referente regionale ai sensi del D.M. 342/2017 per assicurare la partecipazione regionale nella procedura ministeriale.**

Se così non fosse, la CTVIA sarebbe totalmente privata delle competenze che le sono state attribuite dal legislatore, con la pericolosa conseguenza che i progetti oggetto di valutazione andrebbero a “due velocità” a seconda se siano localizzati in Regione Sicilia o meno.

Ne consegue, chiaramente, che i rilievi mossi dalla CTS nel parere in oggetto non dovrebbero (e non dovranno) essere presi in considerazione dall'autorità procedente, essendo emessi da un organo privo di competenza in merito al procedimento di VIA attualmente in corso.

Anche se le argomentazioni della CTS non dovrebbero influire sulla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, si deve rilevare che queste sono comunque frutto di un'istruttoria gravemente insufficiente. Come si vedrà nei paragrafi che seguono, le contestazioni della CTS sono contraddette dai documenti progettuali e appaiono inconsistenti, pretestuose e indicative di una pregiudiziale ostilità nei confronti del progetto e dei progetti fotovoltaici presentati sul territorio Siciliano.

Ciò premesso, nonostante la CTS non abbia alcuna competenza a esprimersi sull'iniziativa, la scrivente, per spirito meramente collaborativo e, soprattutto, per sgombrare il campo da statuizioni e ricostruzioni totalmente prive di fondamento, intende ripercorrere i passaggi del parere fornendo elementi idonei a superare tutte le criticità rilevate dall'organo tecnico regionale.

Le contestazioni sollevate dalla CTS sono generiche e inconsistenti, prive di una motivazione esplicita rispetto alle argomentazioni e alle evidenze tecniche presentate dalla Società.

In conclusione, si richiede che le osservazioni della CTS, emesse da un organo privo di competenza, non siano considerate nella valutazione finale della compatibilità ambientale del progetto.

2. Analisi delle singole contestazioni

Di seguito si procede all'analisi delle singole contestazioni mosse dalla CTS nel parere in oggetto, dimostrando l'infondatezza delle medesime nel merito.

Per chiarezza espositiva, si è ritenuto utile riportare nella colonna sinistra l'estratto della contestazione e nella colonna destra la relativa controdeduzione.

Contestazione della CTS	Controdeduzione della Ditta
<p>Destinazione Urbanistica dell'area interessata dal progetto (pag. 15)</p> <p><i>VALUTATO che in merito al PRG dei Comuni di Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari in provincia di Catania, nelle località "Stagno, Molino della Gatta, Poggio Vignazza, Poggio Bianco" e Piazza Armerina in provincia di Enna, l'area oggetto dell'intervento ha una destinazione d'uso agricolo, come da Certificati di Destinazione Urbanistica allegati alla documentazione di progetto.</i></p> <p>(pag. 31)</p> <p><i>VALUTATO che in merito al PRG dei Comuni di Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari in provincia di Catania, e nel Comune di Piazza Armerina in provincia di Enna, elaborato avente codice</i></p> <p><i>FVMIR-CT-REL007A0 le opere in progetto ricadono in zona agricola. <u>Il proponente non ha allegato un certificato urbanistico rilasciato dai Comuni interessati dal progetto dell'impianto.</u></i></p>	<p>In disparte il carattere contraddittorio di quanto asserito dalla CTS a pag. 15 e a p. 31, che si comprende essere un mero refuso, si precisa che la Società proponente non ha allegato i certificati di destinazione urbanistica all'istanza di avvio del procedimento <i>de quo</i> in quanto la loro produzione non risulta essere un adempimento necessario ai sensi delle norme disciplinanti il procedimento di VIA né, infatti, tali documenti sono elencati nella relativa <i>checklist</i> ministeriale.</p> <p>Ad ogni buon conto, la Società si dichiara fin d'ora disponibile a produrre tali certificati di destinazione urbanistica ove richiesto dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nell'ambito del procedimento di VIA.</p> <p>In sintesi, l'omessa presentazione dei CDU da parte della Società che, si ribadisce, saranno presentati ove ritenuti necessari dall'autorità procedente, non rappresenta una carenza documentale. Di conseguenza, tale elemento di contestazione sollevato dalla CTS è assolutamente privo di rilevanza e, pertanto, infondato.</p>
<p>Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) (pag. 15)</p> <p><i>VALUTATO che in merito al PAI elaborato avente codice RS06REL0020A0 la rete di connessione attraversa aree con piccoli dissesti attivi. In considerazione della morfologia e dell'acclività di versante, nonché delle dinamiche geomorfologiche in atto in concomitanza con gli eventi piovosi più intensi e/o prolungati, è fondamentale</i></p>	<p>Preliminarmente, si precisa che l'elaborato <i>FVMIR-CT-REL006A0 Relazione Idrogeologica</i>, nell'intestazione delle pagine che lo compongono reca il codice <i>RS06REL0020A0</i>. Tale incongruenza è frutto di un mero errore materiale.</p> <p>La CTS, nelle sue valutazioni, espressamente dà atto di quanto descritto dalla Società con la Relazione Idrogeologica. Ivi vengono specificate le misure preventive volte a garantire,</p>

prevedere, al fine di garantire nel tempo la stabilità e l'efficienza degli impianti:

- una fascia di rispetto dalle linee di impluvio minori,*
- le strutture portanti devono attestarsi sul substrato geologico in posto.*

(pagg. 31, 32)

VALUTATO che in merito al PAI elaborato avente codice RS06REL0020A0 le aree a pericolosità geomorfologica sono state preliminarmente escluse per l'installazione degli impianti. I fenomeni attivi lungo i versanti rimangono il ruscellamento diffuso e l'erosione areale, con possibili movimenti lenti della coltre superficiale (generalmente da 0,50 a 1,0 m di spessore. Le acque meteoriche, alimentano quasi esclusivamente il deflusso in superficie con i conseguenti fenomeni evolutivi che assumono la maggiore importanza.

Non è stato redatto elaborato di sovrapposizione tra opere di connessione e sedi stradali e tra layout di impianto e carta dissesti.;

nel tempo, la stabilità e l'efficienza degli impianti. In particolare:

- “una fascia di rispetto dalle linee di impluvio minori, di ampiezza proporzionale alle loro dimensioni ed importanza (le aste torrentizie principali sono già state escluse dalle aree idonee);*
- appropriati interventi di drenaggio, regimazione e canalizzazione delle acque per la mitigazione degli effetti erosivi delle acque di ruscellamento e di decadimento delle caratteristiche meccaniche per l'imbibizione del primo sottosuolo. Sono da prendere anche in considerazione interventi di inerbimento dei terreni in pendio al fine di ridurre la velocità delle acque di ruscellamento, e mitigare i fenomeni di erosione lineare o di denudazione. Prevedere infine una regolare manutenzione delle opere di canalizzazione delle acque superficiali perimetralmente ed anche all'interno dei campi fotovoltaici per assicurare una efficace azione di intercettazione, convogliamento ed allontanamento delle acque superficiali negli impluvi di naturale recapito;*
- considerati i movimenti lenti gravitativi lungo il pendio cui potrebbe essere soggetta la coltre superficiale nei periodi di imbibizione, le strutture portanti devono attestarsi sul substrato geologico in posto.”*

In ogni caso si precisa, nell'ambito del medesimo elaborato, che “l'impianto potrà essere realizzato in condizioni di stabilità e sicurezza con piena fattibilità sotto il profilo geologico e geomorfologico”.

Con riferimento agli elaborati ritenuti mancanti, si chiarisce che:

	<p>–per la sovrapposizione con rete stradale, sono stati prodotti numerosi elaborati di progetto su base CTR 1:10.000, IGM 1:25.000 e su ortofoto dai quali si evince la localizzazione del progetto e il suo rapporto con la rete stradale limitrofa, come ad esempio FVMIR_CT_EPD001A0 - CV 2 Planimetria Generale di Impianto su base CTR;</p> <p>–in riferimento alla carta dei dissesti, sono stati presentati gli elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FVMIR-CT-EPA027A0 - PA.28 Carta Geomorfologica • FVMIR-CT-EPA005A0 - PA.6 Carta Vincolo Idrogeologico e PAI • tutte le relazioni di ambito che ampiamente descrivono, non solo graficamente, gli eventuali dissesti presenti in prossimità del progetto <p>In ragione di ciò, risulta assolutamente infondato il parere della CTS anche nella parte in cui asserisce la mancata produzione della documentazione che evidenzia la sovrapposizione tra opere di connessione e sedi stradali e tra layout di impianto e carta dissesti.</p> <p>Si invita, pertanto, Codesta Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a svolgere la propria istruttoria esaminando tutti gli elaborati trasmessi e, a corollario di ciò, a non voler dare seguito a quanto asserito dalla CTS <i>in parte qua</i>.</p>
<p>Aree percorse dal fuoco e sovrapposizione con rete stradale (pag. 32)</p> <p>VALUTATO che in merito alla carta delle aree percorse dal fuoco, non è stato chiarito con elaborati in scala adeguata se la rete di connessione percorre tali aree e inoltre manca elaborato di sovrapposizione con rete stradale.</p>	<p>La contestazione risulta essere del tutto infondata, pretestuosa e irragionevole.</p> <p>Con riguardo all'analisi circa la presenza di aree percorse dal fuoco e vincolate ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000, la Società con l'elaborato FVMIR-CT-SIA000A0 - Studio d'Impatto Ambientale (capitolo 2.26 - Censimento incendi) ha chiarito che:</p>

“Il sito ricade in zone limitrofe ad area in cui sono stati censiti incendi nel periodo che va dal 2007 al 2022, come censito dal Sistema Informativo Forestale (S.I.F.). La distanza dai campi fotovoltaici e i boschi nei quali si sono sviluppati incendi variano tra gli 800 mt e i 1200 mt” confermata dalla figura sottostante Figura 24 - - Stralcio di aereo fotogrammetria con sovrapposizione delle aree censite dal Sistema Informativo Forestale”.

Seppur vero che nella documentazione appena citata non siano evidenziate le linee di cavidotto, è altresì vero che anche nell'ipotesi remota ed eventuale che queste dovessero attraversare terreni gravati dal vincolo di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (che, si ricorda, opera soltanto nei casi in cui gli incendi abbiano avuto luogo in aree adibite a bosco o a pascolo), non vi sarebbe alcun pregiudizio in relazione alla realizzabilità del progetto. Ciò in ragione del fatto che i cavidotti, che saranno di tipo interrato, non implicherebbero alcun mutamento di destinazione d'uso né potrebbero intendersi come opere rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 10 sopra citato. Inoltre, come ampiamente dimostrato negli elaborati di progetto, la loro posa avverrà per la quasi totalità lungo l'asse stradale.

In relazione alla sovrapposizione con rete stradale sono stati prodotti numerosi elaborati su base CTR 1:10.000, IGM 1:25.000 e su ortofoto dai quali si evince la localizzazione del progetto e il suo rapporto con la rete stradale limitrofa, (v., ad esempio, *FVMIR_CT_EPD001A0 - CV 2 Planimetria Generale di Impianto su base CTR*).

Pertanto, anche con riferimento a tali asserite carenze documentali il parere della CTS assume gravi connotati di infondatezza e irragionevolezza,

	<p>sintomatici di un'istruttoria carente e orientata a un aprioristico sfavore rispetto alla realizzazione del progetto in esame.</p>
<p>Carta della Fragilità Ambientale (pag. 16)</p> <p><i>VALUTATO che dalla carta della Fragilità ambientale il sito non ricade all'interno di un'area nella quale sono presenti frane o dissesti, censiti dal (PAI) Piano per l'Assetto Idrologico, i dissesti più prossimi sono dissesti dovuti ad erosione accelerata di tipo attivo, a circa 600 mt in direzione ovest.</i></p> <p>(pag. 32)</p> <p><i>VALUTATO che dalla carta della Fragilità ambientale elaborato avente codice ELAB.75 la maggior parte delle aree di impianto ricade in zona "MEDIA".</i></p>	<p>Anche tali contestazioni sono assolutamente infondate poiché prive di alcuna consistenza motivazionale.</p> <p>Infatti, l'appartenenza dell'area di progetto a un'area classificata "media" dalla Carta della Fragilità Ambientale, così come la presenza dei dissesti a 600 metri in direzione ovest dall'area, non risultano essere in alcun modo elementi dai quali si possa derivare in via automatica l'incompatibilità ambientale del progetto in esame.</p> <p>Pertanto, in assenza di qualsiasi supporto argomentativo in grado di dimostrare l'incompatibilità del progetto con riferimento a tali elementi, solo menzionati senza considerare in alcun modo le modalità in cui le caratteristiche progettuali concretamente si pongono in rapporto ad essi, non può che ribadirsi l'infondatezza di quanto asserito dalla CTS.</p>
<p>Carta della Pressione Antropica</p> <p>(p. 16)</p> <p><i>VALUTATO che dalla carta della Pressione antropica all'interno del sito non sono presenti Beni Isolati o elementi di particolare pregio; nell'intorno dello stesso, è presente un elemento censito e tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali: si tratta del cimitero di San Cono, classificato con codice B3, ad una distanza di circa 2 km in direzione Sud.</i></p> <p>(p. 32)</p> <p><i>VALUTATO che dalla carta della Pressione antropica elaborato avente</i></p>	<p>Anche tali elementi addotti dalla CTS a sostegno dell'espressione del proprio parere sfavorevole risultano essere infondati sia sul piano formale che sostanziale.</p> <p>Sul piano formale in quanto gli aspetti ivi riferiti e, in particolare, la tutela dei c.d. beni isolati è di competenza della Soprintendenza dei Beni Culturali.</p> <p>Sul piano sostanziale in quanto, come confermato dalla medesima CTS, l'area di impianto non è interessata dalla presenza di tali tipi di beni e, pertanto, non si comprende come possano pertanto fondare l'espressione di un parere negativo alla realizzazione del progetto.</p>

codice ELAB.76 le aree di progetto ricadono in zona "MEDIA".

Quanto alla classificazione dell'area di progetto come "zona media" ai sensi della Carta della Pressione Archeologica, che viene menzionata tra gli elementi valutati in modo acritico e senza dare atto del contenuto delle valutazioni effettuate in rapporto alla medesima, essa non rappresenta un fattore in grado di determinare in via automatica l'incompatibilità ambientale del progetto.

Pertanto, anche in tale occasione la CTS dimostra la mancanza di un valido apparato motivazionale a sostegno dell'espressione del proprio parere negativo al progetto in esame.

**Applicazione delle Linee Guida
MITE in materia di impianti
agrivoltaici**

(p. 16)

VALUTATO che sebbene trattasi di un impianto fotovoltaico il proponente predispone un piano di recupero ambientale non tenendo conto di quelle che sono le linee guida del MITE

(p. 32)

VALUTATO che ha elaborato FVMIR-CT-REL002A0 un piano delle opere di compensazione ambientale e di recupero ambientale dell'area del sito, ove non è prevista la realizzazione di strutture per il fotovoltaico, come se fosse un **agrofotovoltaico**.

(p. 32)

VALUTATO che le strutture di sostegno e moduli fotovoltaici l'altezza minima delle strutture (fisse) è di 0,50 m. mentre quella massima è di m. 2,98, non sono state rispettate le Linee Guida del MITE 2022. Perché non obbligatorie.

Quanto asserito dalla CTS, oltre che in contrasto con il regime normativo applicabile al progetto in questione, è pretestuoso e palesemente viziato da irragionevolezza.

Infatti, la Società proponente ha ritenuto opportuno proporre un piano di recupero ambientale che prevede l'utilizzo di aree agricole esterne destinate alla compensazione degli impatti del progetto per il tramite dell'inserimento di colture nel territorio, al fine di:

- garantire un recupero del comparto agricolo in generale;
- ovviare all'esigenza di mitigazione visiva dell'impianto;
- costituire un corridoio ecologico per la preservazione della biodiversità.

Ciò è stato previsto allo scopo di garantire che l'impianto **fotovoltaico** (e **non agrivoltaico**) possa contribuire al miglioramento ambientale.

Di conseguenza, è evidente l'infondatezza di quanto asserito dalla CTS nella parte in cui fonda il suo parere sulla mancata applicazione delle **Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici** adottate dal Ministero della Transizione Ecologica il 22 giugno 2022, le quali evidentemente recano una disciplina avente ad oggetto una tipologia impiantistica diversa da quella proposta.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento all'asserito mancato rispetto dei requisiti di altezza delle strutture fisse di impianto, del tutto inconferenti con il progetto oggetto del procedimento *de quo*.

In aggiunta, lo stesso orientamento espresso dalla CTS è evidentemente irragionevole e pretestuoso, perché in modo maldestro e per mezzo di

	<p>argomenti assolutamente inconferenti, quale la mancata applicazione di una normativa applicabile a progetti tipologicamente diversi da quello oggetto del parere, omette di considerare le misure di mitigazione dell'impatto dell'iniziativa in questione.</p>
<p>Contratti per la gestione delle coltivazioni (p. 32) <i>VALUTATO che all'interno della procedura non si riscontrano contratti</i></p>	<p>Le valutazioni riportate dalla Commissione non trovano riscontro, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">- esistono dei protocolli di intesa con aziende operanti nel comparto agricolo e anche nella lavorazione

<p><i>stipulati con aziende agricole o zootecniche che si occuperanno della gestione delle coltivazioni e/o di eventuali contratti stipulati</i></p>	<p>del prodotto di campo con lo scopo di portare i frutti della terra sullo scaffale della GDO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tali protocolli di intesa e/o manifestazioni di interesse saranno convertiti in contratti di coltivazione e protocolli di filiera dopo che il progetto sarà autorizzato.
<p>Effetto Cumulo (p. 27)</p> <p>CONSIDERATO che il proponente riguardo all'effetto cumulo nell'elaborato avente codice ELAB.83 ha descritto gli impianti fotovoltaici esistenti e in fase di autorizzazione con un buffer di intervisibilità di 10 km.</p> <p><i>La potenza complessiva ottenuta dalla somma delle potenze presunte e rilevate degli impianti esistenti più quelli in corso di autorizzazione (rilevata dal SIVVI), incluso "MIRABELLA", sarà di 956,28 MW la documentazione prodotta non consente di considerare l'effetto cumulo con altri progetti ed impianti FER limitrofi già realizzati o in previsione di realizzazione fuori dal buffer (considerando anche i progetti sottoposti a procedura VIA nazionale che non sono stati descritti) nel raggio dell'area vasta di studio individuata.</i></p> <p>(p. 27)</p> <p>VALUTATO che la documentazione prodotta non è adeguata a considerare l'effetto cumulo con altri progetti ed impianti FER limitrofi già realizzati o in previsione di realizzazione (considerando anche i progetti sottoposti a procedura VIA nazionale che non sono stati descritti) nel raggio dell'area vasta di studio individuata.</p> <p>(p. 32)</p> <p>VALUTATO che la documentazione prodotta dovrà considerare adeguatamente l'effetto cumulo con altri progetti ed impianti FER limitrofi</p>	<p>Anche con riferimento all'analisi relativa all'effetto cumulo, il parere della CTS non trova riscontro nella documentazione progettuale trasmessa dalla Società ed è, pertanto, da ritenere infondato.</p> <p>Invero, progetti sottoposti a procedura VIA nazionale, come anche quelli esistenti e quelli rilevati sul portale regionale SIVVI, sono stati considerati nel raggio dell'area vasta di studio individuata, come si può evincere dagli elaborati grafici ambientali, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FVMIR-CT-EPA016A0 – PA.17 Carta dell'Effetto Cumulo su IGM - FVMIR-CT-EPA017A0 – PA.18 Carta dell'Effetto cumulo su Ortofoto - FVMIR-CT-EPA018A0 – PA.19 Carta dell'Effetto Cumulo e vincoli ambientali: Natura 2000, Parchi e Riserve, RES, IBA - FVMIR-CT-EPA019A0 – PA.20 Carta dell'Effetto cumulo e della Desertificazione - FVMIR-CT-EPA020A0 – PA.21 Carta dell'Effetto cumulo e della Sensibilità Ecologica - FVMIR-CT-EPA021A0 – PA.22 Carta dell'Effetto cumulo e del Valore Ecologico - FVMIR-CT-EPA022A0 – PA.23 Carta dell'Effetto cumulo e punti di intervisibilità

<p><i>già realizzati o in previsione di realizzazione nel raggio dell'area vasta di studio individuata (10km), tenendo conto anche dei progetti sottoposti a procedura di VIA nazionale e PAS (procedura abilitativa semplificata) presso il Comune in cui verrà realizzato il progetto, nonché i comuni limitrofi; in quest'ultimo caso, essi dovranno essere distinti cartograficamente con campiture grafiche diverse e dovranno essere forniti i relativi shape files.</i></p>	<p>Quanto all'asserita necessità di integrare la documentazione con l'analisi dell'effetto cumulo anche in relazione ai progetti analoghi per i quali risulta essere pendente la procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D.Lgs. 28/2011, si rileva che essa rappresenta un inutile aggravio del procedimento amministrativo. Infatti, il reperimento di tali informazioni da parte della Società attraverso l'interlocuzione con i Comuni nel raggio dell'area di studio individuata rappresenta adempimento gravoso e rispetto al quale la proponente ha evidentemente meno strumenti conoscitivi rispetto all'Amministrazione precedente, la quale invece sarebbe pienamente in grado, in ragione del ruolo e delle competenze ad essa assegnati dall'ordinamento, di reperire tali elementi conoscitivi da parte dei Comuni.</p>
<p>Consumo Idrico (p. 27) <i>CONSIDERATO che riguardo al consumo idrico non viene indicata la fonte di approvvigionamento dell'acqua per l'irrigazione del manto erboso e delle specie vegetali della fascia perimetrale di mitigazione.</i></p> <p>(p. 32) <i>VALUTATO che non viene per nulla approfondito il piano di approvvigionamento del fabbisogno idrico per l'irrigazione del manto erboso e delle specie vegetali della fascia perimetrale di mitigazione.</i></p>	<p>In relazione alla componente consumo idrico per la creazione e la gestione delle opere a verde, la documentazione versata in atti da parte della Società dimostra ampiamente che le proposte di forestazione, riqualificazione naturalistica, impianto di leguminose da granella e da foraggio e colture arboree non prevedranno impianti irrigui artificiali. Infatti, sono state selezionate appositamente colture "da asciutto", caratterizzate da una notevole resistenza alle condizioni pedoclimatiche dei siti di impianto. Per la fascia di mitigazione perimetrale, invece, a corredo della siepe arbustiva da predisporre in opera lungo la recinzione, sarà realizzato un impianto di irrigazione a goccia per microportata, per aiutare le piantine nelle fasi giovanili. Inoltre, ogni tipologia di pianta inserita nella progettazione definitiva godrà,</p>

	<p>qualora fosse necessario, di irrigazioni di soccorso.</p> <p>Sull'approvvigionamento idrico, per far fronte all'attecchimento delle piante e per l'utilità a servizio del campo fotovoltaico, è intenzione della Società utilizzare vasche di laminazione progettate e realizzate per l'invarianza idraulica e/o bocchette di appresamento, che si trovano in loco legate a consorzi di bonifica.</p> <p>Per i dettagli tecnici di quanto sopra menzionato si rimanda al capitolo 11.2 <i>Elementi arbustivi nella fascia di mitigazione</i> e in particolare a pag. 71 dell'elaborato FVMIR-CT-REL002A0 – B1 Studio Agronomico e Florofaunistico.</p> <p>Pertanto, quanto asserito dalla CTS è infondato alla luce di quanto dimostrato da parte della Società per tramite degli allegati progettuali che, evidentemente, non sono stati valutati col dovuto grado di approfondimento nell'ambito dell'istruttoria prodromica all'espressione del parere in oggetto.</p> <p>Ad ogni buon conto, la Società si dichiara disponibile a integrare la documentazione progettuale con la presentazione del progetto idraulico, al fine di consentire all'Amministrazione procedente un esame quanto più approfondito possibile a tal riguardo.</p>
<p>Monitoraggio Ambientale (p. 31) <i>VALUTATO che il proponente non ha riportato su elaborato planimetrico i punti del monitoraggio ambientale.</i></p>	<p>Tale contestazione, oltre che essere assolutamente infondata, dimostra ancora una volta quanto l'istruttoria condotta dalla CTS sia stata assolutamente insufficiente e abbia omesso di considerare attentamente anche elaborati di assoluta importanza, quale il Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso dalla Società nell'ambito del procedimento.</p>

	<p>Infatti, per mezzo del Piano di Monitoraggio Ambientale debitamente trasmesso, la Società ha ampiamente affrontato tutte le componenti ambientali. Col medesimo vengono definiti i principi e le metodologie da applicare sia in fase <i>ante-operam</i>, che in fase di costruzione e di esercizio. Ferma restando la competenza del MASE nel determinare le prescrizioni ambientali attraverso il provvedimento di VIA, la Società si impegna ad attuare, qualora prescritto, la fase <i>ante operam</i> del Piano di Monitoraggio Ambientale per tutte le componenti ambientali descritte. Alcune sono state identificate già in questa fase, mentre altre verranno stabilite successivamente in fase esecutiva secondo lo schema descrittivo del PMA stesso che, per esempio, prevede in caso di superfici agrarie omogenee un punto di campionamento ogni 10 ettari per le analisi chimico-fisiche, microbiologiche, pedofaunistiche, ecc. A supporto di tale affermazione si fa riferimento a pag. 23 dell'elaborato <i>FVMIR-CT-PMA000A0 - Progetto di monitoraggio ambientale</i>.</p>
<p>Espianto degli alberi in sito (p. 32) <i>VALUTATO che non viene chiarita eventuale necessità di espianto di alberi presenti nel sito nè risulta specificata la specie, l'età e lo stato della pianta.</i></p>	<p>Anche con riferimento all'asserita necessità di chiarire in merito all'eventuale espianto di specie arboree presenti nel sito, si precisa quanto segue.</p> <p>La vegetazione presente nel sito, per quanto concerne i terreni inerenti l'impianto fotovoltaico e le aree contrattualizzate, risulta costituita da alternanza di aree a seminativo a carattere intensivo (grano e orzo principalmente), aree a pascolo, superfici lasciate incolte e porzioni di terreni adibite a frutteto. Colture di altra tipologia come vigneti, oliveti, ficodindieti, <i>etc.</i> si ritrovano solamente all'esterno delle aree di progetto. Considerando sempre superfici</p>

	<p>esterne al progetto, si riscontrano lembi di vegetazione ripariale di naturale forestale (boschi LR 16/96), con presenza di specie arboree e arbustive naturaliformi e tipiche del comprensorio di riferimento.</p> <p>Le formazioni forestali più evolute, invece, si riscontrano in maniera distanziata rispetto ai cluster di impianto, a circa 700 m dal campo B e oltre 1 km dal campo A. Si fa presente che tutte le aree di progetto sono esterne alle zone menzionate e che nella predisposizione del layout sono stati rispettati i buffer di rispetto delle suddette superfici boschive.</p> <p>Di conseguenza, non è stato necessario chiarire ulteriormente questa tematica che, pertanto, non può essere posta a fondamento dell'incompatibilità ambientale del progetto.</p>
<p>Terre e Rocce da Scavo (p. 32) <i>VALUTATO</i> che non specifica quali sono le particelle dove saranno stoccate sia temporaneamente che definitivamente le terre e rocce da scavo provenienti dalle attività di realizzazione dell'opera, dichiarando che non sono aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali e "fasce di pertinenza fluviale".</p>	<p>A tal riguardo rileva quanto disposto dall'art.24, comma 3 del D.P.R. 120/2017 ai sensi del quale <i>"Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</i> <i>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree</i>

	<p><i>attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</i></p> <p><i>c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:</i></p> <p><i>1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;</i></p> <p><i>2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;</i></p> <p><i>3) parametri da determinare;</i></p> <p><i>d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;</i></p> <p><i>e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito“.</i></p> <p>Tutte le informazioni previste dalla normativa citata sono state ampiamente descritte nell'elaborato progettuale <i>FVMIR_CT_REL021A0 - All. R1 Piano preliminare Terre e rocce da scavo.</i></p> <p>Le informazioni a cui fa riferimento il parere della CTS attengono a una fase di sviluppo successiva del progetto, che attiene alla progettazione esecutiva. Di conseguenza la mancata specificazione delle particelle dove saranno stoccate le terre e le rocce da scavo provenienti dalle attività di costruzione dell'opera non rappresenta una carenza documentale, ma risulta necessitata dall'attuale stato dell'<i>iter</i> autorizzativo che non consente tale elevato livello di dettaglio in relazione alla tematica in questione.</p> <p>Tanto premesso, quanto argomentato dalla CTS è destituito di ogni fondamento.</p>
<p>Titoli di disponibilità dei suoli</p>	<p>La contestazione è palesemente priva di fondamento e rappresenta un</p>

(p. 33)

VALUTATO *che all'interno del fascicolo della documentazione viene menzionata ma non si ha riscontro del titolo di disponibilità giuridica dei terreni da parte della Società.*

(p. 19)

VALUTATO:

– *che all'interno del fascicolo della documentazione non si ha riscontro del titolo di disponibilità giuridica dei terreni da parte della Società;*

(p. 33)

VALUTATO

– *che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L.R. 29/2015:*

- 1. al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente non dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4;*
- 2. all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione: a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari; b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti; c) provvedimenti di concessione o assegnazione del*

esempio lampante della pretestuosità ed irragionevolezza dei rilievi operati dalla CTS.

Questo rilievo è tanto infondato quanto grave, poiché la CTS solleva obiezioni ignorando volutamente il quadro normativo vigente.

In primo luogo, è ben noto che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera avviene insieme al rilascio dell'Autorizzazione Unica secondo l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per cui, durante il processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è evidente che tale requisito è ultroneo e non necessario per il completamento dell'istanza.

Inoltre, è evidente l'incongruenza e la pretestuosità di tale rilievo, poiché ai fini della valutazione dell'impatto ambientale è del tutto irrilevante introdurre la questione della disponibilità delle aree di impianto.

Questo è infatti un aspetto strettamente connesso alla fase del rilascio dell'Autorizzazione Unica, come emerge chiaramente dal dato letterale dell'art. 2, comma 2, della L.R. 29/2015, impropriamente citato dalla CTS, che prevede che la documentazione a prova della disponibilità giuridica dei suoli debba essere allegata all'istanza di Autorizzazione Unica e non a quella per il rilascio della VIA.

Ne consegue che è altrettanto pretestuoso il richiamo alla sentenza del CGA n. 647/2023, che non può essere applicata al caso specifico.

Infine, questo rilievo conferma ulteriormente **l'incompleta e superficiale attività istruttoria su cui si basa il parere della CTS oggi contestato.**

Infatti, sarebbe stato sufficiente chiedere alla Società di integrare la

suolo rilasciati dall'autorità competente;

3. per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

4. dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”;

– sul punto di recente si è pronunciato anche il CGA con sua sentenza n. 627 del 05.10.2023 così statuendo: "nella Regione siciliana per la realizzazione degli impianti eolici è indispensabile documentare la disponibilità dei terreni ove posizionare le strutture portanti, potendosi ricorrere alle procedure espropriative solo per i suoli ove posizionare le opere connesse per renderli funzionanti (tra cui, per esempio, gli elettrodotti di collegamento);

– nella fattispecie che ci occupa difetta di eventuale dichiarazione di pubblica utilità e inoltre non consente la riconduzione della eventuale procedura espropriativa alle sole parti al servizio del funzionamento della struttura

documentazione (pur non essendo obbligata a causa della fase procedurale in corso) per dimostrare che la stessa ha stipulato contratti preliminari per la costituzione dei necessari diritti reali, come segue:

- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19716 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19724 del 28 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19722 del 28 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19714 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19710 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19711 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19726 del 28 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19718 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19719 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19713 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19210 del 23 settembre 2022;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19211 del 23 settembre 2022;

principale nonché della disponibilità giuridica per le restanti aree interessate dal progetto.

Alla stregua di quanto statuito dal CGA con sentenza n. 647/2023 del 05/10/23 in merito alla disponibilità giuridica dei suoli, si invita codesta Commissione a ritenere improcedibile in quanto illegittime tutte le istanze per le quali non sia dimostrata l'integrale disponibilità giuridica dei terreni interessati dall'impianto.

- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19715 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19712 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19717 del 27 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19750 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19751 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19720 del 28 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19734 del 4 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19721 del 28 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19723 del 28 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19725 del 28 aprile 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19757 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19758 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19752 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19754 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19759 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19753 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19756 del 9 maggio 2023;

- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19755 del 9 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19802 del 25 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19801 del 25 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19800 del 25 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19798 del 25 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19799 del 25 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19797 del 25 maggio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19883 del 4 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19892 del 4 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19930 del 19 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19931 del 19 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19885 del 4 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19886 del 4 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19887 del 4 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19884 del 4 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19890 del 4 luglio 2023;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19891 del 4 luglio 2023;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19889 del 4 luglio 2023; ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19888 del 4 luglio 2023; ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19910 del 13 luglio 2023; ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19911 del 13 luglio 2023. <p>In calce alla presente si forniscono, altresì, i riferimenti catastali delle aree oggetto dei predetti contratti.</p>
<p>Artificioso Frazionamento (p. 33) CONSIDERATO e VALUTATO che con sentenza n. 2014 emessa in data 15/10/2018 dal TAR Sicilia, sezione di Palermo, il Giudice amministrativo ha affermato il principio secondo il quale <i>“per la valutazione di eventuali artificiosi frazionamenti dell’impianto va accertata l’esistenza, per i soggetti comunque riconducibili ad un unico centro di interesse, di un unico punto di connessione alla rete”</i>;</p>	<p>Anche questo richiamo <u>è totalmente privo di attinenza rispetto al Progetto.</u></p> <p>Non vi è nessun artato frazionamento e non si comprende francamente i motivi per cui viene operato tale richiamo. Occorrerebbe ricordare alla CTS che ci troviamo nell’ambito di un progetto di valutazione di impatto ambientale ove oggetto della valutazione è il progetto nella sua interezza.</p> <p>Citare decisioni giurisprudenziali che non hanno nulla a che vedere con l’oggetto della valutazione, non solo distoglie l’attenzione su quello che dovrebbe essere l’oggetto della disamina (i.e. la compatibilità ambientale del Progetto) ma qualifica in maniera evidente la pretestuosità di alcune osservazioni del tutto inconferenti.</p>
<p>Realizzazione diretta dell’impianto (p. 34) CONSIDERATO e VALUTATO che per assicurare il rispetto dell’obbligo della realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase dell’avvio dello stesso è opportuno, sotto il profilo soggettivo, che la realizzazione dell’impianto che il</p>	<p>Anche rispetto a questa statuizione non si rinvergono attinenze rispetto ai profili ambientali.</p> <p>Trattasi di valutazioni – peraltro altamente discutibili e limitative della libertà di iniziativa economica sancite dalla Costituzione – che nulla hanno a</p>

<p>Proponente intende realizzare faccia capo se non allo stesso soggetto inizialmente richiedente, quantomeno a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato l'uno rispetto all'altro, ovvero che siano riconducibili ad un unico centro di interesse;</p> <p>CONSIDERATO e VALUTATO che, fermo restando la rilevanza attribuita dal Giudice Amministrativo al profilo sostanziale riguardante l'effettivo centro di interessi riferibile al titolo autorizzatorio, l'Amministrazione competente dovrà in sede autorizzativa verificare i requisiti - in senso lato - dei soggetti coinvolti nell'operazione economica e, conseguentemente, a mantenere ferma detta compagine almeno fino alla realizzazione dei lavori;</p>	<p>che vedere con il presente procedimento ambientale.</p> <p>Si invita Codesta Commissione a non prendere atto di statuizioni che non hanno ad oggetto profili relativi a valutazioni ambientali.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di aver fornito adeguati elementi affinché Codesta Spett.le CT VIA, nella predisposizione del provvedimento di VIA, disattenda il parere della CTS - comunque reso in difetto assoluto di competenza.

Al riguardo, spiace dovere peraltro constatare che diverse contestazioni nulla hanno a che vedere coi profili relativi all'impatto ambientale del Progetto, che dovrebbe essere l'unica valutazione da effettuare in questa sede.

Si chiede di riconoscere la piena compatibilità del Progetto dando atto che le criticità rilevate dalla CTS non sussistono o sono, al più, superabili con l'imposizione di specifiche prescrizioni ambientali.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IBVI 12 S.r.l.

Comune	Foglio	Particella
Piazza Armerina	284	73
Piazza Armerina	284	144
Piazza Armerina	291	187
Piazza Armerina	281	35
Piazza Armerina	281	85
Piazza Armerina	281	86
Piazza Armerina	281	94
Mirabella Imbaccari	9	276
Mirabella Imbaccari	9	360
Mirabella Imbaccari	9	176
Piazza Armerina	291	147
Piazza Armerina	281	48
Piazza Armerina	281	46
Piazza Armerina	281	54
Piazza Armerina	281	55
Piazza Armerina	281	56
Piazza Armerina	281	57
Piazza Armerina	281	75
Piazza Armerina	281	76
Piazza Armerina	284	47
Piazza Armerina	284	77
Piazza Armerina	284	145
Piazza Armerina	284	146
Piazza Armerina	284	147
Piazza Armerina	284	153
Piazza Armerina	284	164
Piazza Armerina	290	5
Piazza Armerina	290	58
Piazza Armerina	290	59
Piazza Armerina	290	60
Piazza Armerina	290	61
Piazza Armerina	290	66
Piazza Armerina	290	67
Piazza Armerina	290	68
Piazza Armerina	290	70
Piazza Armerina	290	72
Piazza Armerina	290	73
Piazza Armerina	290	74
Piazza Armerina	290	77
Piazza Armerina	291	22
Piazza Armerina	291	80
Piazza Armerina	291	82
Piazza Armerina	291	87
Piazza Armerina	291	145
Piazza Armerina	291	146
Piazza Armerina	281	42
Piazza Armerina	291	25

Piazza Armerina	291	32
Piazza Armerina	291	34
Piazza Armerina	291	36
Piazza Armerina	291	55
Piazza Armerina	291	185
Piazza Armerina	291	156
Piazza Armerina	291	186
Piazza Armerina	291	68
Piazza Armerina	291	69
Piazza Armerina	291	72
Piazza Armerina	291	73
Piazza Armerina	291	75
Piazza Armerina	291	79
Piazza Armerina	291	85
Piazza Armerina	291	141
Piazza Armerina	291	130
Piazza Armerina	291	144
Piazza Armerina	291	169
Piazza Armerina	291	170
Piazza Armerina	291	190
Mirabella Imbaccari	9	89
Mirabella Imbaccari	9	430
Mirabella Imbaccari	9	315
Mirabella Imbaccari	9	431
Mirabella Imbaccari	9	432
Mirabella Imbaccari	9	305
Mirabella Imbaccari	9	172
Mirabella Imbaccari	9	173
San Michele di Ganzaria	1	111
San Michele di Ganzaria	1	120
San Michele di Ganzaria	1	160
San Michele di Ganzaria	1	203
San Michele di Ganzaria	1	357
San Michele di Ganzaria	1	360
San Michele di Ganzaria	1	368
San Michele di Ganzaria	1	475
San Michele di Ganzaria	1	477
San Michele di Ganzaria	1	503
San Michele di Ganzaria	1	504
Piazza Armerina	280	8
Piazza Armerina	280	22
Piazza Armerina	280	24
Piazza Armerina	280	26
Piazza Armerina	280	30
Piazza Armerina	280	31
Piazza Armerina	280	37
Piazza Armerina	280	39
Piazza Armerina	280	46

Piazza Armerina	280	35
Piazza Armerina	280	61
Piazza Armerina	280	66
Piazza Armerina	280	67
Piazza Armerina	280	77
Piazza Armerina	280	85
Piazza Armerina	280	86
Piazza Armerina	280	100
Piazza Armerina	280	103
Piazza Armerina	280	110
Piazza Armerina	280	126
Piazza Armerina	280	180
Piazza Armerina	280	181
Piazza Armerina	280	183
Piazza Armerina	280	184
Piazza Armerina	280	238
Piazza Armerina	281	31
Piazza Armerina	281	32
Piazza Armerina	281	34
Piazza Armerina	281	44
Piazza Armerina	281	50
Piazza Armerina	281	49
Piazza Armerina	281	51
Piazza Armerina	281	53
Piazza Armerina	281	60
San Michele di Ganzaria	1	96
San Michele di Ganzaria	1	161
San Michele di Ganzaria	1	192
San Michele di Ganzaria	1	193
San Michele di Ganzaria	1	336
San Michele di Ganzaria	1	338
San Michele di Ganzaria	1	340
San Michele di Ganzaria	1	342
San Michele di Ganzaria	1	344
San Michele di Ganzaria	1	346
San Michele di Ganzaria	1	347
San Michele di Ganzaria	1	348
San Michele di Ganzaria	1	351
San Michele di Ganzaria	1	353
San Michele di Ganzaria	1	373
San Michele di Ganzaria	1	375
San Michele di Ganzaria	1	379
San Michele di Ganzaria	1	385
San Michele di Ganzaria	1	387
San Michele di Ganzaria	1	481
San Michele di Ganzaria	1	508
San Michele di Ganzaria	1	510
San Michele di Ganzaria	1	116

San Michele di Ganzaria	1	174
San Michele di Ganzaria	1	186
San Michele di Ganzaria	1	187
San Michele di Ganzaria	1	381
San Michele di Ganzaria	1	382
San Michele di Ganzaria	1	383
San Michele di Ganzaria	1	394
San Michele di Ganzaria	1	395
San Michele di Ganzaria	1	490
San Michele di Ganzaria	1	492
San Michele di Ganzaria	1	493
San Michele di Ganzaria	1	495
San Michele di Ganzaria	1	497
Piazza Armerina	280	28
Piazza Armerina	280	42
Piazza Armerina	280	93
Piazza Armerina	280	94
Piazza Armerina	280	96
Piazza Armerina	280	99
Piazza Armerina	280	109
Piazza Armerina	280	114
Piazza Armerina	280	115
Piazza Armerina	280	125
Piazza Armerina	280	161
Piazza Armerina	280	172
Piazza Armerina	280	204
Mirabella Imbaccari	9	149
Piazza Armerina	278	56
Piazza Armerina	278	57
Piazza Armerina	278	58
Mirabella Imbaccari	9	143
Mirabella Imbaccari	9	408
Mirabella Imbaccari	9	455
Mirabella Imbaccari	9	549
Mirabella Imbaccari	9	550
Mirabella Imbaccari	9	552
Mirabella Imbaccari	9	554
Mirabella Imbaccari	9	555
Mirabella Imbaccari	9	328
Mirabella Imbaccari	9	327
Mirabella Imbaccari	10	56
Mirabella Imbaccari	10	174
Mirabella Imbaccari	10	175
Mirabella Imbaccari	9	519
Mirabella Imbaccari	10	41
Mirabella Imbaccari	10	42
Mirabella Imbaccari	10	93
Mirabella Imbaccari	10	159

Mirabella Imbaccari	10	191
Mirabella Imbaccari	10	192
Mirabella Imbaccari	10	199
Mirabella Imbaccari	10	203
Caltagirone	1	143
Caltagirone	1	194
Piazza Armerina	280	34
Piazza Armerina	280	95
Piazza Armerina	291	81
Piazza Armerina	291	83
Piazza Armerina	291	97
Piazza Armerina	281	36
Piazza Armerina	281	93
Piazza Armerina	284	72
Mirabella Imbaccari	9	323
Mirabella Imbaccari	9	326
Mirabella Imbaccari	9	438
Mirabella Imbaccari	9	439
Mirabella Imbaccari	9	324
Mirabella Imbaccari	9	325
Mirabella Imbaccari	9	440
Mirabella Imbaccari	9	108
Piazza Armerina	280	32
San Michele di Ganzaria	3	91
San Michele di Ganzaria	3	94
San Michele di Ganzaria	3	112
San Michele di Ganzaria	3	323
San Michele di Ganzaria	3	324
Mirabella Imbaccari	9	457
Mirabella Imbaccari	9	136
Mirabella Imbaccari	9	137
Mirabella Imbaccari	9	138
Mirabella Imbaccari	9	139
Mirabella Imbaccari	9	140
Mirabella Imbaccari	9	141
Mirabella Imbaccari	9	142
Piazza Armerina	281	96
Piazza Armerina	281	97
Mirabella Imbaccari	10	91
Piazza Armerina	290	62
Piazza Armerina	290	63
Piazza Armerina	290	64
Piazza Armerina	290	65
Piazza Armerina	290	16
Piazza Armerina	290	18
Piazza Armerina	290	50
Caltagirone	1	134
Piazza Armerina	290	19

Piazza Armerina	290	20
Piazza Armerina	290	26
Piazza Armerina	290	28
Piazza Armerina	290	48
Piazza Armerina	290	49
Piazza Armerina	290	87
Piazza Armerina	290	88
Piazza Armerina	289	99
Piazza Armerina	290	39
Piazza Armerina	290	52
Mirabella Imbaccari	9	174
Mirabella Imbaccari	9	175
Mirabella Imbaccari	9	180
Mirabella Imbaccari	10	337
Piazza Armerina	281	11
Piazza Armerina	281	70
Piazza Armerina	281	72
Piazza Armerina	281	228
Piazza Armerina	281	233
Piazza Armerina	281	10
Piazza Armerina	281	78
Piazza Armerina	281	79
Piazza Armerina	281	80
Piazza Armerina	281	3
Piazza Armerina	281	105
Piazza Armerina	281	21
Piazza Armerina	281	114
Piazza Armerina	281	14
Piazza Armerina	281	41
Piazza Armerina	281	45
Piazza Armerina	281	89
Caltagirone	1	248
Piazza Armerina	255	41
Piazza Armerina	255	42
Piazza Armerina	255	24
Piazza Armerina	255	25
Piazza Armerina	255	27
Piazza Armerina	255	28
Piazza Armerina	255	4
Piazza Armerina	253	17
Piazza Armerina	253	22
Piazza Armerina	254	7
Piazza Armerina	253	37
Piazza Armerina	253	38
Piazza Armerina	255	12
Piazza Armerina	255	13
Piazza Armerina	255	39
Piazza Armerina	253	40

Piazza Armerina	255	40
Piazza Armerina	255	51
Piazza Armerina	255	26
Piazza Armerina	255	3
Piazza Armerina	255	11
Piazza Armerina	254	4
Piazza Armerina	253	10
Mirabella Imbaccari	10	129
Piazza Armerina	258	118
Piazza Armerina	258	21
Piazza Armerina	258	51
Piazza Armerina	258	117
Piazza Armerina	253	55
Piazza Armerina	253	32
Piazza Armerina	253	34
Piazza Armerina	253	31
Piazza Armerina	253	42
Piazza Armerina	253	13
Piazza Armerina	253	35
Piazza Armerina	253	55
Mirabella Imbaccari	9	131
Mirabella Imbaccari	9	132
Mirabella Imbaccari	9	150
Mirabella Imbaccari	9	292
Mirabella Imbaccari	9	351
Mirabella Imbaccari	9	352
Mirabella Imbaccari	9	361
Mirabella Imbaccari	9	389
Piazza Armerina	255	5